COMUNE DI COSSOINE
Provincia di Sassari 074-17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 61 Del 17-07-08

Oggetto:	REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI - MODIFICA CAPO IX - COLLABORAZIONI ESTERNE.-

L'anno duemilaotto il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 18.00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:

SOTGIU ANTONIA	**SINDACO**	**P**
UNALI ALFREDO	**VICE SINDACO**	**P**
VIRGILIO GIOVANNI BATTISTA	**ASSESSORE**	**A**
CAU SALVATORICA	**ASSESSORE**	**P**
CARBONI CRISTIAN	**ASSESSORE**	**P**

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza' il Signor SOTGIU ANTONIA in qualità di SINDACO assistito dal Segretario FONNESU DOTT.SSA DEBORA RITA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

- ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, hanno espresso parere :

- FAVOREVOLE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO :

- che il D.L. 112/2008 modificando la legge 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) all'articolo 3 comma 55 prevede : "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel Programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

- che il D.L. 112/2008 modificando la legge 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) all'articolo 3 comma 56 prevede : "Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel Bilancio preventivo."

- che la legge 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008)all'articolo 3 comma 57 prevede : "Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione."

RICHIAMATA la deliberazione della precedente Giunta comunale n° 45 del 23/05/2000 con la quale veniva approvato il regolamento disciplinante l'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n° 25 del 27/06/2008 con la quale venivano individuati i criteri generali per l'affidamento degli incarichi di studi, ricerca o consulenza;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'articolo 49 comma 1 del TUEL 267/2000;

CON votazione **UNANIME** resa nei modi di legge;

D E L I B E R A

1) **DI MODIFICARE** il vigente regolamento sull' ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Cossoine nel Capo IX recante: " Le collaborazioni esterne" come da nuova formulazione che si allega alla presente per formare di essa parte integrante e sostanziale;

2) **DI DARE ATTO** che il nuovo Capo IX consta di n. 11 articoli e cioè dall'articolo 57 all'articolo 67;

3) **DI DARE ATTO** che il tetto di spesa annuale nell'anno 2008 per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma del Comune di Cossoine è quello previsto nel Bilancio di Previsione 2008 e cioè €. 7.200,00;

4) **DI INVIARE** copia della presente deliberazione e dei suoi allegati ai Responsabili del Servizio individuati;

5) **DI INVIARE** copia, per estratto, delle disposizioni regolamentari di cui al comma 56 dell'articolo 3 della legge 244/2007, richiamata in premessa, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla loro adozione;

6) **DI DICHIARARE,** con separata votazione ad esito unanime, la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
FONNESU DOTT.SSA DEBORA RITA

Il Presidente
SOTGIU ANTONIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno_____al giorno_____.

Cossoine, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
FONNESU Dott.ssa Debora Rita

La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il_____ai sensi dell'art.134 comma 4 della legge 18.08.2000, n. 267.

Cossoine, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
FONNESU Dott.ssa Debora Rita

La presente deliberazione è divenuta eseguibile il _____per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 della legge 18.08.2000, n. 267.

Cossoine, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
FONNESU Dott.ssa Debora Rita

La presente deliberazione è divenuta eseguibile il _____per il decorso termine di 30 giorni dalla data di trasmissione della stessa, ai sensi dell'art. 134 comma 1 della legge 18.08.2000, n. 267.

Cossoine, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
FONNESU Dott.ssa Debora Rita

CAPO IX - LE COLLABORAZIONI ESTERNE

CAPO I- INCARICHI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

ART. 57- LIMITI, CRITERI, MODALITA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.

1. In relazione a quanto disposto dai seguenti articoli: articolo 50 comma 10, articolo 109 e 110 del TUEL 267/2000 e dalle disposizioni legislative in materia, l'Amministrazione può conferire incarichi per qualifiche dirigenziali, o di alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva mediante contratti a tempo determinato.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica ed in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, fermo restando che i soggetti cui conferire l'incarico debbono possedere i requisiti richiesti dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni contrattuali per la qualifica da ricoprire.

3. I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco in carica al momento del perfezionamento del contratto.

4. Non possono essere stipulati contratti in misura complessivamente superiore al 5% della dotazione organica, e comunque nei limiti di cui al citato TUEL 267/2000 e alle disposizioni legislative in materia

5. Per il trattamento economico trovano applicazione le norme vigenti in materia al momento della stipulazione di tali contratti.

6. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'Ente Locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. Il testo di questo comma dovrà essere riportato nel contratto di cui al comma 1.

ART. 58 - CONFERIMENTO DI INCARICHI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.

1. Il conferimento di incarichi di cui al precedente articolo 98 può avere luogo al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) in presenza di oggettive, concrete e puntuali situazioni di fatto rispecchianti carenze organizzativo -funzionali di specifiche aree di attività, tali da non poter essere risolte mediante interventi amministrativo-gestionali normali posti in essere dall'interno dell'Ente con l'ausilio delle figure professionali già presenti e tali comunque da non poter ricorrere a procedure concorsuali;

b) quando le necessità esposte al punto precedente corrispondano a specifica ed urgente domanda di servizi qualificati da parte della cittadinanza o di una rappresentanza istituzionale, tale da non poter essere soddisfatta in tempi accettabili mediante assunzione operata con contratto di diritto pubblico previo espletamento di pubblico concorso.

ART. 59 - INCOMPATIBILITÀ.

1. Oltre ai casi di incompatibilità previsti da specifiche disposizioni di legge, non possono essere conferiti gli incarichi di cui al precedente articolo 98:

a) ai conviventi, parenti fino al quarto grado civile od affini fino al secondo grado del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali;

b) ai rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune;

c) ai dipendenti del Comune, delle sue aziende speciali e delle società con prevalente capitale del comune, anche se collocati in aspettativa;

d) ai soci di società (anche di fatto), aventi per legge o per contratto societario la legale rappresentanza delle stesse od il controllo delle società medesime mediante la detenzione di quote rilevanti del capitale, nonché i direttori tecnici delle società in parola, alle quali il Comune abbia affidato appalti di lavori, forniture o servizi o incarichi di natura diversa, che sino in corso di esecuzione al momento dell'affidamento dell'incarico.

ART. 60 - REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO A TEMPO DETERMINATO.

1. Gli incarichi di cui al precedente articolo 98, sono conferiti con provvedimento del Sindaco (Decreto), motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dallo stesso articolo e vengono attribuiti a persone che possiedano i necessari requisiti sia sotto il profilo del titolo di studio posseduto, sia di eventuale iscrizione ad albi professionali richiesta dalla legge, sia infine, sotto il profilo di precedenti e qualificanti esperienze lavorativo -professionali svolte nel medesimo settore per il quale si vuole conferire l'incarico.

ART. 61 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SUO CONTENUTO.

1. Successivamente al conferimento dell'incarico di cui articolo 101 comma 1, il Responsabile del servizio competente in materia, provvederà alla predisposizione e stipulazione del contratto individuale di lavoro.

2. Il contratto, oltre alle generalità delle parti, complete di codice fiscale, dovrà essere previsto:

a) programmi da realizzare, con indicati i tempi di esecuzione;

b) gli organi preposti alla verifica dei risultati;

c) la previsione della facoltà di revoca dell'incarico in caso di sussistenza di precise ragioni di interesse pubblico, concrete ed attuali, con corrispondente corresponsione di un indennizzo in ragione del periodo di incarico ancora da espletare, da corrispondere a tacitazione di ogni pretesa dello stesso;

d) la previsione della facoltà di risoluzione anticipata dell'incarico per il caso in cui le verifiche effettuate diano luogo all'accertamento del non raggiungimento degli obiettivi.
In questo caso, la risoluzione verrà disposta dopo che sia stata effettuata la contestazione per iscritto all'interessato e che allo stesso sia stato assegnato un termine perentorio per presentare le sue contro deduzioni. Sulla risoluzione del rapporto di lavoro decide la Giunta comunale, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Servizio competente per materia, motivando in ordine alle ragioni specifiche della risoluzione e in relazione alle eventuali contro deduzioni presentate dall'interessato.

E' fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno;

e) l'entità del compenso;

f) la durata dell'incarico e la facoltà di proroga da parte del Comune per la durata massima consentita;

g) l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio e la specifica menzione della sussistenza di responsabilità civili, penali e contabili nell'espletamento dell'incarico;

h) l'obbligo di un minimo fisso di giorni di presenza presso la sede comunale e la fissazione dei giorni e delle ore nei quali l'interessato dovrà rendersi disponibile al ricevimento del pubblico;

i) l'obbligo di non svolgere, contemporaneamente, altre attività lavorative di carattere subordinato alle dipendenze di datori di lavoro privati o pubblici, nonché l'obbligo di non svolgere contemporanea attività di lavoro libero-professionale in conflitto con i doveri assunti verso il Comune e verso gli utenti dei servizi forniti dal Comune stesso.

l) la dicitura di cui al comma 6 del precedente articolo 98

ART. 62 - INSERIMENTO DEL SOGGETTO CON CONTRATTO A TERMINE NELLA STRUTTURA DEL COMUNE.

1. L'incaricato ai sensi dei precedenti articoli è a tutti gli effetti collocato nella struttura del Comune e collabora con la struttura amministrativa dello stesso fornendo le prestazioni previste in contratto.

2. L'incaricato, se previsto dal contratto, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere le proposte di deliberazioni inerenti il settore di competenza, nonché di partecipare alle commissioni disciplinate dalla legge o dai regolamenti dell'Ente.

3. L'incaricato risponde dei risultati del suo operato al Sindaco ed è soggetto, comunque, all'ordinario potere di controllo e vigilanza.

4. L'incaricato avrà libero accesso ad ogni tipo di documentazione necessaria o utile all'espletamento del suo incarico, per l'esecuzione del quale potrà avvalersi di mezzi e di beni del Comune.

CAPO II- INCARICHI DI COLLABORAZIONI AUTONOME

ART. 63 - CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

1. L'amministrazione comunale può stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento all'attività istituzionale stabilite dalla legge o prevista dal programma approvato dal Consiglio comunale di cui all'articolo 42, comma 2 TUEL 267/2000.
2. Per incarico di collaborazione autonoma si intendono, a titolo esemplificativo:

2.a Incarichi di studio: consistono nella consegna dei risultati dello studio e le soluzioni ai problemi sottoposti (...) entro il termine stabilito nella lettera di incarico. I risultati devono essere accompagnata da una relazione illustrativa dell'attività svolta e del prodotto finale della stessa. Tale elaborato, deve essere caratterizzata da elementi di novità e da un valore aggiunto in quanto non può consistere nella ricapitolazione dell'esistente."

2. b attività di ricerca: si concretizza nella raccolta organica di materiale che consenta agli organi dell'ente locale di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali. Deve concretizzarsi in un esito ben definito ossia in una relazione scritta che evidenzi la raccolta delle fonti reperite e ne fornisca sistemazione organica e riassuma le conclusioni dell'incarico. Non deve consistere in una mera raccolta di materiale.

2.c consulenze:hanno ad oggetto richieste di pareri ad esperti. Mediante la consulenza, l'ente locale intende acquisire un giudizio finale idoneo ad orientare l'azione dei propri organi.
Il parere espresso all'esito del rapporto consulenziale deve essere stringentemente argomentato in modo che le premesse supportino e corroborino le conclusioni;
2.d incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa: sono disciplinati dal successivo articolo
3. L'ente può ricorrere all'affidamento di questi incarichi di collaborazioni autonome ad istituti, enti, società, professionisti ed esperti purchè tali incarichi siano caratterizzati dalla temporaneità e dall'autonomia della prestazione propria dell'incarico professionale.
4. Agli incarichi di collaborazione autonoma si può ricorrere quando tali incarichi sono finalizzati ad acquisire un apporto di conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente che conseguentemente implicano conoscenze professionali specifiche che non si possono riscontrare nelle strutture organizzative interne.
5. Si potrà inoltre riscorrere al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo qualora venga documentatata, previa espressa ricognizione, l'impossibilità e/o la non convenienza di utilizzare personale dipendente dell'ente, pure in possesso dei requisiti professionali necessari, ma più utilmente utilizzato in altre attività istituzionali che altrimenti verrebbero penalizzate dalla scarsezza quantitativa e qualitativa del personale effettivamente in servizio, nonché nel caso in cui l'aggiornamento o la formazione del personale dipendente dall'ente per far fronte a specifiche esigenze sopravvenute risultasse inadeguata rispetto alla importanza e/o complessità delle tematiche da affrontare.
6. Rientrano altresì, nella tipologia di incarichi di cui al presente articolo i seguenti tipi di prestazione:
- Studio e soluzioni di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente;
- Prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi;
- Consulenze legali al di fuori di rappresentanza processuale e nel patrocinio dell'amministrazione;
- Studi per l 'elaborazione di schemi di atti amministrativi e normativi;
7. Non rientrano nella fattispecie di incarichi di collaborazione autonoma qui disciplinati, quelli conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione quali:
- prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- appalti ed esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
- gli incarichi conferiti ai sensi della normativa in materia di opere e lavori pubblici;

ART. 64 - LIMITI, CRITERI E MODALITA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma sono disciplinati dal D.L. 112/2008, dalle circolari in materia, dall'articolo 107 comma 3 lett. c) del TUEL 267/2000 e dalle norma legislative che si succederanno in materia.
2. Tali incarichi sono conferiti con determinazione del responsabile dl servizio previa deliberazione di indirizzo della Giunta comunale, ad Istituti, Enti, Società, Professionisti ed esperti. Nella stessa deliberazione di conferimento viene dato mandato al Responsabile del servizio competente per materia tramite propria determinazione, di procedere al necessario impegno di spesa.

3. Gli incarichi vanno espressamente definiti nell'oggetto e nella durata e sono conferiti nella forma di convenzione a termine di diritto privato che oltre a determinare preventivamente i l luogo dell'incarico deve menzionare:

a) la specifica e notoria competenza del contraente;

a.1 - per gli istituti, enti e società si richiede una relazione dettagliata contenente le prestazioni, gli studi, le esperienze lavorative espletate con riferimento all'incarico da conferire, da cui poter desumere il requisito dell'alta professionalità attinente l'oggetto dell'incarico.
La presentazione della relazione di cui sopra non è richiesta per gli organismi culturali e scientifici pubblici.

a.2- Per i professionisti e gli esperti si richiede la presentazione di un curriculum che comprende, oltre al titolo di studio specifico e l'abilitazione professionale, se richiesta, in particolare le prestazioni, gli studi, le esperienze lavorative, pubbliche e/o provate da cui potere desumere il requisito dell'alta professionalità attinente alla materia oggetto dell'incarico.
La presentazione del curriculum non è richiesta per i professori universitari ordinari ed associati.

b) l'ammontare del compenso è commisurato all'importanza ed alla complessità del tema da affrontare ed al vantaggio che l'amministrazione ne potrà ricavare, anche valutato in relazione alla durata ed alla qualità della prestazione in relazione alla professionalità richiesta:
c) la subordinazione della liquidazione del saldo alla presentazione nei termini di apposita relazione, di elaborati, dell'eventuale studio finale . Tali elaborati dovranno contenere indicazioni sul beneficio apportato all'Ente,
d) La comminatoria di penalità in caso di mancato o ritardato o incompleto espletamento dell'incarico.

4. Per il corretto affidamento degli incarichi,in termini di procedura, le strutture organizzative interessate dovranno operare seguendo le seguenti modalità:
- Rispetto della regolarità amministrativa;
- Ricognizione da parte del responsabile del servizio finanziario degli impegni e pagamenti assunti nell'esercizio precedente per consulenze, studi e ricerche e determinazione del limite complessivo di spesa;
- Puntuale azione ricognitiva, da parte del responsabile della gestione economica di competenza circa l'assenza di strutture organizzative interne e di professionalità quali quantitative interne comportatile conoscenze professionali specifiche per l'assolvimento dell'incarico consulenze, studi e ricerche;
- attestazione da parte de responsabile della motivazione che implica il ricorso all'affidamento dell'incarico all'esterno ed i criteri di scelta;
- assegnazione in sede di PEG della quota di pertinenza di ciascuno centro di allocazione in bilancio;
- Rilascio del parere di regolarità contabile:
- esistenza dello stanziamento a seguito di riparto delle risorse;
- esistenza della motivazione del conferimento dell'incarico;
- verifica che la somma prevista non superi il limite complessivo da impegnare nell'esercizio di riferimento;

- attestazione del mancato superamento del tetto di spesa dell'anno precedente per vi conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca;

5. Ove speciali circostanze ne impongano la prosecuzione, l'incarico può rinnovarsi solo a fronte dei comprovati risultati raggiunti e di ulteriori necessità sopraggiunte, fermo restando che comunque non si potrà superare il tetto di spesa dell'anno precedente.

ART. 65 - PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA.

1. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, l'amministrazione può conferire incarico individuale con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.
2. Per l'affidamento di tali incarichi occorre la sussistenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b. l'amministrazione deve accertare preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c. la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata ;

d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

3. L'affidamento di ciascun incarico di cui ai commi precedenti, è preceduto da apposito avviso approvato dal responsabile del Servizio competente in attuazione degli indirizzi espressi nei documenti di programmazione e contabili e deve essere pubblicato per almeno 10 giorni all'albo pretorio.

L'avviso dovrà indicare l'oggetto dell'incarico, il luogo della prestazione, il compenso previsto, la durata, i requisiti culturali e professionali ed il termine di consegna delle apposite domande di partecipazione.

Alla scadenza, le domande saranno esaminate da una commissione costituita dal responsabile del servizio, dal segretario comunale e da un altro responsabile del servizio, se nominato. In caso contrario, tale ulteriore soggetto non è obbligatorio. L'incarico viene conferire con determinazione dl responsabile che deve essere pubblicata nel sito WEB dell'ente evidenziando soggetto percettore, ragione dell'incarico ed ammontare del compenso. Il provvedimento sarà comunicato all'incaricato assegnando a quest'ultimo un termine per accettare sottoscrivere il contratto. Nessuna prestazione potrà essere svolta e nessun compenso può essere liquidato prima della pubblicazione dei dati relativi all'incarico sul sito WEB dell'amministrazione. All'esito della selezione viene data la medesima pubblicità data all'avviso. Qualora, a seguito dell'avviso non pervenga alcuna candidatura, oppure quelle pervenute non sono idonee, l'incarico sarà assegnato ad altro soggetto in possesso dei requisiti, individuato e contattato dall'amministrazione.

ART. 66 - CONFERIMENTO DI INCARICHI A DIPENDENTI DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.

1. Nel caso in cui l'incarico venga conferito a soggetti che provengono da una pubblica Amministrazione, trova applicazione la normativa vigente in materia. In particolare, è necessario acquisire preventivamente la autorizzazione della stessa amministrazione.

ART. 67 -ADEMPIMENTI FINALI

1. Entro i 30 giorni successivi alla formulazione della presente modifica al TITOLO V del regolamento uffici e servizi, verranno inviate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti le disposizioni regolamentari per estratto.